

Tavolo Tecnico Direzione Regionale della Liguria – Ordini degli Avvocati

Quesiti in discussione alla riunione del 9 febbraio '10

Quesito

Alcuni colleghi hanno rilevato una diversità di trattamento da parte della Agenzia delle Entrate di Genova rispetto a quella di Bari.

Più precisamente, il responsabile della tassazione atti giudiziari dell'Ufficio di Bari² avrebbe consentito di inviare il modulo bancario F23 quietanzato via fax, mentre a Genova occorrerebbe recarsi all'Agenzia delle Entrate personalmente con grande dispendio di energia e di tempo

Il quesito è se anche l'Agenzia delle Entrate di Genova possa accettare la presentazione via fax, di talché il procedimento di registrazione - che (così riconoscono i colleghi) è già molto migliorato rispetto al passato - farebbe un ulteriore "passo avanti".

Risposta

A seguito della soppressione dei servizi di cassa a far data dal 1/1/1998 il pagamento delle imposte indirette deve essere effettuato con il modello F 23.

La presentazione del Modello F 23 è prevista dal Decreto Ministeriale del Ministero delle Finanze del 9/12/1997 che all'art. 4 stabilisce che il soggetto debba presentare all'Ufficio l'attestazione del pagamento ai fini della registrazione dell'atto; stessa procedura vale per gli atti giudiziari che sono registrati previo pagamento dell'imposta.

Attualmente la procedura di registrazione degli atti giudiziari avviene, in parte, via internet. L'Ufficio trasmette via Internet per ogni atto il totale degli importi da pagare. L'utenza (avvocati e non) deve accedere al sito internet dell'Agenzia, e stampare il Modello F 23 in triplice copia per il pagamento delle imposte sugli atti giudiziari.

Questo passo è importantissimo perché con l'inserimento via Internet viene generato un numero di riferimento che comparirà sul modello F23 al momento della stampa.

È comunque altresì necessario che gli operatori degli istituti bancari, uffici postali e concessionari della riscossione digitino questo numero di riferimento (oltre a tutti gli altri dati presenti sul modello F 23) in sede di acquisizione. L'acquisizione corretta dei dati e la conseguente trasmissione del flusso a Sogei fa sì che la registrazione avvenga in modo automatico.

I tempi per la registrazione in automatico sono di circa 15 giorni dalla data del pagamento.

Gli avvocati, trascorsi i 15 giorni dal pagamento, possono verificare sul sito dell'Agenzia lo stato dell'atto; se questo è registrato non occorre consegnare il modello F23 all'ufficio. In caso contrario è necessario far pervenire all'Ufficio l'originale del Modello.

Premesso quanto sopra si fa presente che in caso di invio via fax del Modello F 23 oppure via e-mail l'Ufficio non può verificare l'attendibilità dello stesso. Non è infatti possibile per l'Ufficio verificare all'Anagrafe Tributaria il versamento stesso se non dopo 30 giorni dalla quietanza. Sul modello F 23 ci sono infatti indicati, oltre agli estremi del versamento (data, Cab, Abi), anche il nome dell'istituto bancario, ufficio postale o concessionario che ha riscosso la somma e la sottoscrizione del funzionario – cassiere.

Quesito

Una questione che nell'espletamento dell'attività professionale si presenta con ricorrenza è la liquidazione dell'imposta di registro, in sede di tassazione degli atti giudiziari, in termini proporzionali (3% dell'importo portato dalla condanna per capitale ed interessi), anziché fissi.(€ 169,00), se non addirittura di esenzione, come si ritiene sarebbe invece corretto.

Si fa in concreto riferimento ai casi in cui l'importo azionato è già stato sottoposto ad imposta, in particolare IVA, dovendosi conseguentemente applicare l'imposta di registro a tassa fissa, per il principio dell'alternatività IVA / registro, ovvero in cui è rappresentato integralmente da imposta (assolta nei confronti dell'Erario da un soggetto, quale garante, e poi richiesta in regresso all'obbligato principale), caso nel quale parrebbe lecito godere dell'esenzione in sede di

tassazione del provvedimento.

In argomento ci sono alcune pronunce, anche di legittimità, che riconoscono la correttezza di detta impostazione, talché alcuni studi contestano sistematicamente detta metodologia di tassazione, impugnando in Commissione Tributaria i relativi provvedimenti, al momento della notifica dei relativi avvisi di liquidazione, nonché richiedendo la restituzione delle somme in passato corrisposte spontaneamente, presentando istanze, alle quali non viene dato riscontro, formandosi così provvedimento di silenzio rifiuto, che viene anch'esso impugnato in Commissione.

Peraltro, gli stessi studi, anziché instaurare una molteplicità di contenziosi, ritengono assolutamente interessante ed auspicabile un chiarimento diretto da parte degli uffici dell'Agenzia.

Risposta

Premesso che la tassazione degli atti giudiziari avviene ai sensi dell'art. 37 DPR 131/86 con l'applicazione delle aliquote previste dall'art. 8 tariffa parte I allegata al DPR 131/86.

L'art. 8 della tariffa prevede che agli atti giudiziari portanti condanna al pagamento di una somma di denaro debba essere applicata l'imposta di registro del 3%.

La nota II di tale articolo dispone, in deroga a quanto sopra, che gli stessi atti portanti condanna al pagamento di corrispettivi soggetti ad Iva sconteranno l'imposta fissa di registro e non l'esenzione a cui fa riferimento il proponente il quesito.

La nota II all'art. 8 della tariffa parte I è stata introdotta col D.P.R. 131/86 in quanto, precedentemente, essendo gli atti giudiziari non rientranti negli atti di cui agli articoli. 5 e 40 del D.P.R. 131/86, soggiacevano, in caso di condanna al pagamento di somme, all'imposta del 3%, quindi, la stessa nota, essendo posta in deroga, deve essere applicata letteralmente e non estensivamente.

Ciò premesso, nel caso di decreti ingiuntivi portanti condanna al pagamento di corrispettivi relativi ad operazioni in campo IVA nei confronti sia del debitore principale che del fideiussore, l'imposta di registro sarà dovuta in misura fissa in forza della circolare 214/98 e della giurisprudenza consolidata.

Per quanto riguarda la condanna, rimane comunque ferma l'applicazione della cosiddetta imposta di titolo sugli atti su cui è emesso il decreto ingiuntivo, che assolveranno l'imposta ai sensi dell'art. 22, con l'applicazione delle aliquote previste per i corrispondenti atti.

Con il ricorso per decreto ingiuntivo proposto dal fideiussore, a seguito del pagamento a favore del creditore originale, nei confronti del debitore principale, viene esercitata l'azione di regresso o di surroga.

Con tali azioni, il fideiussore subentra nei diritti di credito e nei privilegi del creditore originario e non nel contratto che ha originato il credito.

Si eccepisce che la fideiussione sia un negozio accessorio a quello principale e che quindi dovrebbe essere considerato alla sua stessa stregua, cioè soggetta ad Iva.

Tale eccezione contrasta con la coesistenza di tre principi inderogabili della legge Iva per inquadrare una operazione nell'ambito della propria applicazione (territorialità – oggettività - soggettività), è evidente che nell'azione di regresso vengano a mancare due dei tre sopraccitati principi, con la conseguente esclusione dal campo di applicazione dell'Iva.

Argomentando più in via generale e teorica, va rilevato che l'oggetto del negozio fidejussorio non si identifica nelle obbligazioni altrui, bensì in quella diversa di garantire l'adempimento delle prestazioni dovute dal debitore principale, con la conseguenza che, il fenomeno che rende determinato o determinabile l'oggetto del negozio fidejussorio è il riferimento alla posizione debitoria di un altro soggetto, cioè un rapporto obbligatorio distinto da quello fidejussorio (Cass. 4738/34-Cass.3656/87).

La Cassazione, nel pronunciarsi sull'applicazione dell'imposta fissa di registro nei decreti ingiuntivi, che condannano al pagamento di un corrispettivo sia il debitore principale che il fideiussori, ha affermato "il pagamento da parte di uno solo degli obbligati determina l'estinzione

dall'obbligazione e rende pertanto non più azionabile il decreto ingiuntivo nei confronti dell'altro obbligato".

In base a questi elementi è chiaro che essendo estinta l'obbligazione principale, con il pagamento da parte del fideiussore, l'azione di regresso dello stesso non può che considerarsi volta al recupero di un credito e, quindi non rivolta ad ottenere il pagamento di un corrispettivo, come previsto dalla nota II all'Art. 8 della tariffa parte I allegata al DPR 131/86.

Ne consegue che, nel caso di decreto ingiuntivo proposto da un fideiussore, con l'azione di regresso nei confronti del debitore principale, l'imposta di registro è dovuta al 3%.

Quesito

Il quesito trae origine dalla lettura dell'articolo allegato, nel quale si legge, tra l'altro: "è stata sostanzialmente riallineata la disciplina interna a quanto previsto dalla direttiva 2006/112/CE, chiudendo in questo modo la procedura d'infrazione già avviata nei confronti dell'Italia.

In pratica il provvedimento in esame: ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), tramite l'art.24, comma 4, lettera f), ha sostituito il comma 3 dell'art 54 del D.P.R. 633/1972 eliminando dalle rettifiche analitiche, con norma che ha avuto decorrenza già a far data dal 15/7/2009, secondo quanto disposto dal comma 9 dell'art.24, la presunzione di infedeltà della dichiarazione fondata sul confronto con il valore normale nelle transazioni immobiliari.

La nuova versione del comma 3 dell'art.54 prevede che dal punto di vista strettamente tecnico l'amministrazione finanziaria potrà basarsi su tali valori per gli accertamenti, ma le presunzioni che ne potrà ricavare non saranno più automatiche ma semplici.

In altre parole dovrà essere l'Ufficio a dimostrare la veridicità della presunzione e la conseguente sottofatturazione di operazioni imponibili, e non il contribuente a dimostrare il contrario, come accadeva in precedenza..."

La lettura di questo articolo ha fatto pensare agli studi di settore che stabiliscono degli automatismi per cui il contribuente ha difficoltà a dare dimostrazione di non aver percepito quanto previsto da quei parametri.

Ci si chiede quindi: i principi della direttiva potrebbero essere estesi alla normativa relativa agli studi di settore?

Risposta

La Direttiva 2006/112/CE ha effetto ai soli fini Iva. Con la normativa di recepimento, lo Stato italiano ha esteso la riforma delle presunzioni di cessione di beni immobili al valore normale delle imposte dirette.

L'abrogazione della disposizione sulle presunzioni delle cessioni di beni immobili non ha alcun effetto sul regime degli studi di settore.

Gli studi di settore rientrano nel sistema giuridico delle presunzioni che tipicizza l'ordinamento tributario in materia di accertamento. Gli studi di settore realizzano ipotesi di presunzione semplice, la cui gravità, presunzione e concordanza deve ulteriormente essere valutata dagli uffici nel contesto necessario del contraddittorio.

In conclusione, si può affermare che la direttiva comunitaria non ha alcuna rilevanza di effetto sul sistema degli studi di settore.

Il verbalizzante
Doriano Saracino

Visto
Roberto Bonfanti

**Tavolo tecnico Direzione Regionale delle
Entrate ed Ordini degli Avvocati**
Verbale

Prot. n. 4969/2010

Presiede: Roberto Bonfanti – Direzione Regionale – ufficio Consulenza

Presenti:

Elisabetta Curti – Direzione Regionale – ufficio Gestione Tributi
Marina Piazza – Direzione Regionale – ufficio Accertamento e Riscossione
Doriano Saracino – Direzione Regionale – ufficio del Direttore Regionale
Mauro Ferrando – rappresentante Ordini Avvocati
Mauro De Giorgio – ufficio di Genova 1

Su incarico del Direttore Regionale presiede la riunione il dott. Roberto Bonfanti, che in apertura illustra la situazione relativa alla guida fiscale per gli avvocati, all'esame finale da parte della Direzione Centrale. La guida non intende andare sul terreno interpretativo, perciò non sono possibili ulteriori approfondimenti sugli argomenti trattati.

Doriano Saracino comunica che è stata contattata una casa editrice per la pubblicazione del volume e che è in attesa di un preventivo da sottoporre agli Ordini degli Avvocati.

La discussione verte ora sui quesiti posti dagli avvocati, le cui risposte sono riportate nell'allegato.

In merito alla possibilità di utilizzare il modello F23 stampato da Internet per il pagamento delle imposte sugli atti giudiziari, i presenti convergono sull'opportunità di potenziare lo sviluppo di tale strumento, e si impegnano a sensibilizzare tutti gli operatori in proposito.

Non essendoci altri argomenti da trattare, la riunione si conclude alle 15.30, con l'impegno per un prossimo incontro da stabilire non appena pronte le bozze della Guida fiscale per giovani avvocati o in presenza di importanti questioni da affrontare.

Genova, 9 febbraio '10

Il verbalizzante
Doriano Saracino

Il presidente
Roberto Bonfanti